



DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO

Finalità del Disciplinare

Il presente Disciplinare nasce dall'esigenza di definire con precisione gli aspetti procedurali e organizzativi delle procedure di sovraindebitamento, in conformità alla normativa vigente, al regolamento interno e al tariffario dei servizi. L'obiettivo è garantire la massima trasparenza nell'erogazione del servizio e fornire al gestore e agli utenti un quadro chiaro delle modalità operative.

Incontro informativo preliminare

Per ottimizzare la gestione delle procedure e fornire un supporto qualificato ai debitori, è prevista la possibilità di richiedere un colloquio preliminare gratuito e informativo. Questo incontro può svolgersi:

- in prima istanza con il personale della Segreteria dell'Organismo;
- su richiesta del debitore, anche con un Gestore della crisi qualificato.

Modalità di accesso al servizio

La richiesta di colloquio preliminare può essere presentata contattando direttamente la Segreteria dell'Organismo attraverso i canali istituzionali.

Vantaggi del colloquio preliminare

L'incontro preliminare viene organizzato prima della presentazione della domanda formale di avvio del procedimento e consente di:

1. verificare i presupposti normativi: accertare che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura;
2. orientare il debitore: fornire informazioni complete sulle diverse opzioni disponibili e sui relativi effetti giuridici;
3. prevenire istanze improprie: evitare la presentazione di domande prive dei requisiti necessari, con conseguente risparmio di tempo e risorse per tutte le parti coinvolte;
4. garantire una preparazione adeguata: consentire al debitore di raccogliere tutta la documentazione necessaria prima dell'avvio formale della procedura.

Questo approccio preliminare rappresenta un servizio di orientamento essenziale per assicurare l'efficacia e la correttezza dell'intero processo di gestione della crisi da sovraindebitamento.

1. Preventivo e compenso all'Organismo di composizione della crisi (OCC)

Il gestore predispone il preventivo ai sensi dell'art 10 comma 3 del DM 202/2014 che potrà essere formalmente accettato dal debitore.

Il preventivo viene predisposto sulla base dei dati dichiarati nell'istanza e dagli elementi forniti dal

debitore con una clausola di salvaguardia che consenta al Referente, nel caso che all'esito della procedura i valori di riferimento dovessero essere diversi, di formulare una richiesta economica sulla base dei dati effettivi emersi successivamente.

L'Organismo può rideterminare il compenso, nel caso in cui nel corso della procedura si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.

Al fine di garantire l'accessibilità alle procedure di composizione della crisi e agevolare i soggetti che versino in condizioni di evidente difficoltà economica, l'Organismo stabilisce che i gestori nominati applichino, in fase di determinazione dei compensi e conseguente redazione del preventivo, le percentuali minime previste dalla normativa vigente.

L'applicazione di percentuali superiori ai minimi tariffari è consentita esclusivamente in presenza di una complessità procedurale oggettivamente rilevante.

Tale maggiorazione dovrà essere:

- adeguatamente motivata attraverso una relazione di accompagnamento al preventivo;
- sintetica ma esaustiva, evidenziando gli elementi di particolare complessità che giustificano la deroga;
- proporzionata alle effettive difficoltà procedurali riscontrate.

La presente previsione è volta a:

- garantire l'equilibrio tra sostenibilità economica delle procedure e adeguata remunerazione professionale;
- assicurare trasparenza nella determinazione dei compensi;
- favorire l'accesso alle procedure di composizione della crisi per i soggetti in difficoltà economica;
- mantenere la qualità del servizio professionale reso.

La disposizione si inserisce nel quadro normativo del D.M. 202/2014 e delle linee guida ministeriali in materia di compensi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Appare necessario stabilire, in assenza di alcuna disposizione precisa in merito, alcuni parametri di riferimento per il versamento del compenso dovuto dal debitore sia nel caso in cui questo sia consumatore che nel caso in cui sia imprenditore:

- nel caso in cui l'istruttoria svolta dal Gestore, in seguito al deposito dell'istanza, abbia un esito negativo (per la mancanza dei requisiti di legge, compresa la meritevolezza o la fattibilità del piano o dell'accordo): all'Organismo è dovuto un compenso fino ad un massimo del 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione così come formulata e/o integrata) è dovuto all'organismo

un compenso fino ad un massimo del 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);

- nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione venga dichiarato ammissibile dal Giudice ma non è approvato dai creditori all'Organismo è dovuto un compenso fino ad un massimo del 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
- la riduzione del compenso viene applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'organismo, anche prima della redazione della relazione particolareggiata. In questo caso la riduzione del compenso viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività sino a quel momento compiuta.

2. Modalità di corresponsione del compenso complessivo spettante all'Organismo

L'Organismo richiederà all'istante, tenendo conto del preventivo, anche ove non eventualmente accettato, almeno due acconti sull'importo complessivo. Le percentuali degli acconti (per un importo totale massimo del 60% del preventivo) e le modalità di versamento sono comunicate al debitore, il quale può proporre di rateizzare i relativi importi.

L'aconto successivo al versamento dei 300 euro + IVA è pari almeno al 30% del preventivo fornito al debitore.

Non sono previste ulteriori spese a titolo di onorario dell'Organismo fatta salva la possibilità di richiedere le spese vive sostenute e documentate.

E' fatta salva la possibilità per l'Organismo di prevedere, d'accordo con il debitore, ulteriori acconti. Il pagamento del compenso del gestore può essere effettuato in relazione al pagamento dei diversi acconti da parte del debitore.

3. Nomina dei gestori

Le modalità di nomina del gestore sono definite nel Regolamento dell'OCC. La designazione, tenendo conto della disponibilità del gestore, è affidata al Referente dell'Organismo secondo alcuni criteri, indicati nel Regolamento e dettagliati come segue:

- a. il Referente procede alla nomina del gestore dall'elenco degli iscritti attraverso una istruttoria ispirata da criteri di celerità, snellezza, comunque tenendo conto del principio della rotazione e dell'equa distribuzione degli incarichi. In ragione della particolarità e della complessità della procedura da assegnare, il referente può, in deroga ai criteri indicati precedentemente, assegnare l'incarico a chi ha già gestito procedure analoghe, valutando le prestazioni rese dal professionista, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti, le funzioni nonché l'esperienza maturata dal gestore ed il continuo

aggiornamento professionale del Gestore della crisi. Sono comunque rispettate le previsioni normative relative alla nomina dei gestori.

- b. in ogni caso il Referente provvede alla nomina di un medesimo gestore nell'ipotesi di sovradebitamento familiare e in ogni altra ipotesi in cui la nomina di un unico gestore può essere utile ai fini della gestione della procedura e di contenimento dei costi.
- c. il Gestore, presa conoscenza del nominativo del debitore, sottoscrive ed invia la dichiarazione di accettazione dell'incarico e la dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità entro il termine fissato nella lettera di nomina e comunque in un termine massimo di tre giorni lavorativi. Il Gestore è obbligato ad aggiornare le proprie dichiarazioni se nel corso dello svolgimento dell'incarico dovessero emergere situazioni di incompatibilità.

4. Obblighi del Gestore

Tenendo conto di quanto stabilito nel Regolamento dell'OCC il gestore ha obblighi e responsabilità a cui fa riferimento la normativa vigente.

Il Gestore è tenuto ad una corretta gestione della procedura, per la quale egli pone in essere una serie di atti nei confronti dell'Organismo, del debitore, del Giudice e dei creditori che possono essere indicati nei seguenti punti:

- a. rapportarsi al Referente dell'organismo relazionando con cadenza semestrale, in fase di redazione del piano e successivamente in occasione della trasmissione delle relazioni al giudice competente, sulle attività e assicurando la tempestività dell'adempimento del suo mandato e riscontrando tempestivamente ogni richiesta dello stesso;
- b. assistere il debitore nella redazione dell'inventario e nella descrizione dei beni offerti ai creditori per comporre la crisi;
- c. coadiuvare il debitore nella redazione della proposta di accordo/piano e redigere la relazione concernente la situazione del debitore in un tempo congruo in relazione all'entità del patrimonio e al numero dei creditori (di norma entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico del Gestore);
- d. accertare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di piano e nei documenti allegati e attestare la fattibilità del piano;
- e. attestare, nel caso in cui il piano non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per conto dell'Organismo, che sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni/diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- f. relazionare sul fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;

- g. procedere a pubblicizzare la proposta e il decreto del giudice trasmettendola ai creditori, quando il giudice ritiene che la proposta abbia tutti i requisiti fissando con decreto l'udienza. Ove il piano abbia ad oggetto beni immobili e/o beni mobili registrati, egli trascrive il decreto presso gli uffici competenti;
- h. raccogliere e verificare il consenso dei creditori alla proposta di accordo/piano e predisporre e trasmettere sia ai creditori che al giudice una relazione sulle percentuali di consensi alla proposta raggiunte; a seguito dell'omologa, procedere a renderlo pubblico con idonee forme di pubblicità;
- i. vigilare sulla corretta esecuzione del piano e risolvere le difficoltà derivanti dalla relativa esecuzione; comunicare gli esiti all'OCC che lo ha nominato;
- j. comunicare all'OCC la nomina (di competenza del gestore) di uno o più ausiliari nel caso lo ritenga necessario, in questo caso il compenso viene condiviso dal gestore con gli ausiliari;
- k. prevedere eventualmente un tempo massimo di esecuzione del piano tenendo conto delle specificità del caso anche alla luce della prassi del Tribunale competente;
- l. nell'ambito della procedura di esdebitazione verificare tempestivamente l'andamento del patrimonio del debitore in modo da riferirne secondo le indicazioni della normativa vigente e le indicazioni del Tribunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)

IL COMMISSARIO
(Dott. Girolamo Pettrone)